

REGOLAMENTO ORGANICO

approvato dal Consiglio Nazionale della Lega Vela

Salerno 08 dicembre 2011

PREMESSA

Il presente Regolamento integra, con riferimenti specifici e per quanto delegato alla Lega Vela, norme generali contenute nello Statuto e nel regolamento Organico Nazionale dell'UISP.

PARTE PRIMA

FINALITA', NORME DI ADESIONE E DI PARTECIPAZIONE

Titolo I - Definizione ed oggetto

Art. 1

La Lega Vela è la struttura dell'UISP delegata a promuovere ed organizzare, nell'ambito delle linee programmatiche dell'Unione, attività nautiche per i propri soci, individuali e collettivi.

Art. 2

La Lega Vela :

- a) contribuisce alla diffusione delle attività ricreative e sportive legate agli ambienti marino, lacustre, lagunare e fluviale;
- b) promuove iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione delle norme sulla sicurezza in mare;
- c) promuove iniziative culturali e sportive finalizzate al recupero ed allo studio della tradizione marinara;
- d) organizza iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistico - sportive e ricreative;
- e) promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze con altre associazioni nautiche e non;
- e) può partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive e/o associative;
- f) può avanzare allo Stato ed ai suoi livelli decentrati, proposte finalizzate a favorire lo sviluppo dell'associazionismo nautico, della nautica da diporto e delle attività ad essa collegate.

Titolo II - Condizioni di partecipazione

Art. 3

Possono partecipare alle attività organizzate dalla Lega Vela tutti i soci individuali e collettivi aderenti alla UISP, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Nazionale dell'Unione e dal presente Regolamento.

Art. 4

La partecipazione alle attività organizzate dalla Lega è subordinata alla presentazione da parte dei singoli soci, dei documenti previsti dalla normativa vigente.

La responsabilità del mancato rispetto di queste norme è, sulla base delle normative vigenti, a carico dei Presidenti delle singole Associazioni.

Titolo III - Anno di attività

Art. 5

L'anno sportivo di attività della Lega Vela va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

PARTE SECONDA

LIVELLI ORGANIZZATIVI E FUNZIONI;

ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE, DIDATTICA E SPORTIVA

Titolo IV - Livelli organizzativi e funzioni

Art. 6

Sono livelli di organizzazione dell'attività:

- a) le basi associative;
- b) le Leghe Territoriali e la Lega Nazionale.
- a) Sono livelli di direzione:
- a) le Leghe Territoriali e la Lega Nazionale.

Art. 7

La costituzione delle Leghe e coordinamenti di Lega, con compiti di gestione delle attività, a livello territoriale e/o interregionale, è determinata di concerto tra la Lega Nazionale, la Lega Regionale (se costituita) ed i rispettivi comitati Regionali e Territoriali dell'UISP.

Art. 8

La base associativa è composta da Circoli, Scuole di Vela, Scuole di Marineria, Centri di Formazione.

Art. 9

Il Circolo è qualunque Associazione affiliata alla UISP che abbia fra le proprie attività la disciplina della vela, avvalendosi di Operatori Sportivi Volontari per le proprie attività.

Il circolo, attraverso l' opera dei suoi organi, dirige e controlla tutte le attività

sociali.

Art. 10

La Scuola di Vela è qualunque Circolo che soddisfi le esigenze associative perseguendo le finalità dichiarate dalla Lega, organizzi le attività nautiche nel rispetto del presente Regolamento e delle modalità indicate dall'allegato Vademecum, avvalendosi di Tecnici Educatori per le proprie attività.

Art. 11

La Scuola di Marineria è qualunque Scuola di Vela che annoveri fra il proprio personale tecnico almeno un Tecnico Educatore con specializzazione in Marineria.

Art. 12

Centro di Formazione è qualunque Scuola di Vela o Scuola di Marineria, che annoveri fra il proprio personale tecnico un Formatore e/o metta a disposizione sede, strutture ed imbarcazioni per corsi di formazione UISP.

Art. 13

Più Circoli, Scuole di Vela, Scuole di Marineria, Centri di Formazione, possono organizzarsi tra loro per organizzare attività comuni.

Art 14

Al Registro Nazionale delle Scuole di Vela, di Marineria e dei Centri di Formazione riconosciute dalla Lega vela Nazionale si accede mediante istanza annuale da parte del Presidente (o responsabile della scuola) con il quale dichiara l'ottemperanza dell'Art. 10 e comunica l'elenco degli Istruttori che operano per il Circolo.

Titolo V - Attività di ricerca, formazione, didattica e sportiva

Art. 15

Per il raggiungimento di quanto espresso dall'art. 2 del presente Regolamento, la Lega Vela dell'UISP, direttamente o attraverso le basi associative in essa organizzate, promuove:

- a) attività di ricerca;
- b) attività di formazione;
- c) attività didattica;
- d) attività sportiva

avvalendosi dell'operato del Comitato Scientifico, della Commissione Tecnica, del Coordinatore della Formazione e di qualsiasi strumento o risorsa, interna o esterna alla Lega ritenga opportuno.

Art. 16

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, coordinato da un Responsabile, è lo strumento attraverso il quale il Consiglio Direttivo istruisce ed indica gli obiettivi di qualità e di cultura della Lega Vela.

Segnatamente, i suoi compiti sono:

QUALITÀ

- a) ideare, progettare, coordinare e proporre iniziative ed attività che corrispondano alla filosofia della Lega, alle istanze dei circoli, alle aspirazioni dei soci;
- b) svolgere le funzioni di garante delle qualità delle iniziative ed attività centrali e periferiche della Lega;

CULTURA

- a) costituire il punto di riferimento per ciò che concerne la cultura del mare e l'arte marinaiasca, nel rispetto delle diverse tradizioni e dell'ambiente marino;
occuparsi dei problemi della nautica in Italia;
- b) preparare attività culturali della Lega;
- c) collaborare all'aggiornamento culturale e scientifico di Operatori Sportivi Volontari, Tecnici Educatori, Formatori, Docenti Nazionali, Tecnici, Dirigenti e Soci della Lega, secondo criteri via via definiti;
- d) favorire l'instaurarsi di rapporti con enti e istituzioni pubblici e privati, e con istituti di cultura.

Art. 17

La Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica, coordinata da un Responsabile, è lo strumento consultivo, sentito il quale il Consiglio Direttivo indica le forme e gli standard tecnici dell'attività didattica delle proprie strutture territoriali e delle associazioni a vario titolo affiliate, e collabora con il Comitato Scientifico ed il Responsabile della Formazione.

Art. 18

Il Responsabile della Formazione

Il Responsabile della Formazione è lo strumento attraverso il quale il Consiglio Direttivo definisce gli indirizzi, coordina i programmi di formazione e di aggiornamento, i Formatori, i Coordinatori di Formazione ed i Docenti.

Titolo VI - Livelli e figure

Art. 19

Con riferimento al proprio Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale, la UISP ritiene la formazione strumento per la crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo. Attraverso i successivi articoli ne sono definite le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti livelli di riferimento.

Art. 20

sono soggette a formazione le seguenti figure:

- a) tecnici educatori – istruttori nazionali
- b) formatori
- c) docenti

Per Tecnici Educatori si intendono le figure che attraverso la diffusione della tecnica e della didattica delle attività veliche svolgono una azione educativa di base ed avanzata.

Per Formatori si intendono le figure che svolgono funzione docente nella formazione delle figure a).

Per Docenti Nazionali si intendono i Formatori che svolgono funzione docente nella formazione delle figure b).

Queste qualifiche vengono attribuite e riconosciute dalla Lega attraverso propri percorsi di Formazione o riconoscimento di percorsi esterni.

Viene inoltre definita la figura dell'Operatore Sportivo Volontario (OSV); con questa denominazione si intendono figure la cui azione è riconducibile al punto a), che non abbiano seguito il percorso di Formazione previsto dalla Lega Vela e la cui opera è riconosciuta esclusivamente all'interno del Circolo di appartenenza.

Art. 21

Coordinatore della Formazione

E' istituita la figura del coordinatore della formazione sul territorio.

Il suo intervento, concordato con il livello nazionale, è previsto in ambito territoriale al fine di:

- a) assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
- b) progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio
- c) predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- d) organizzare la formazione sul territorio;
- e) attuare i requisiti minimi di qualità;
- f) sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- g) elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
- h) diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;

Art. 22

Tavolo Nazionale di Formazione

E' altresì istituito il Tavolo Nazionale di Formazione, organo consultivo del quale fanno parte i Formatori, i Docenti Nazionali ed i Coordinatori della formazione, che è ordinato dal Responsabile della Formazione.

Art. 23

Aggiornamenti e formazione permanente

Per le figure di cui all'art. 20, è previsto il passaggio al livello successivo, previa partecipazione ai relativi corsi di aggiornamento organizzati nel rispetto dell'art.

24. I corsi di aggiornamento o di formazione specifica sono organizzati dai livelli territoriali e nazionali con cadenza annuale ed in sintonia con quanto previsto dal Tavolo Nazionale di Formazione. L'aggiornamento a livello territoriale deve essere garantito. Al fine del passaggio al livello successivo viene riconosciuta la partecipazione anche a corsi non organizzati dalla Uisp, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 del Regolamento Nazionale della Formazione.

Art. 24

Requisiti minimi di qualità

Sono stabiliti dei requisiti minimi di qualità a cui ci si deve attenere nella programmazione dei corsi.

Questi sono:

- a) per le figure di cui all'articolo 20 relativamente al punto a) e b), il percorso formativo prevede come requisito di accesso una pluriennale, specifica e comprovata esperienza al livello precedente, sulla quale insediare rispettivamente 60 e 80 ore minime maturate in corsi pianificati, organizzati dalla UISP, o predisposti da altri enti riconosciuti.
- b) ogni corso prevede una verifica finale nella forma e nelle modalità ritenute congrue all'andamento del corso stesso;
- c) ogni corso prevede forme di tirocinio, necessarie ai fini didattici.

Le modalità di verifica di fine corso, possono essere articolate con tre modalità:

- a) verifica da parte di un Tutor, nominato dal Coordinatore della Formazione;
- b) affiancamento di 60 ore minimo, in una Scuola di Vela diversa da quella di appartenenza;
- c) affiancamento di minimo 60 ore nella propria Scuola di Vela sotto la supervisione di un tutor nominato Responsabile della Formazione.

Art. 25

Per norme relative alle Aree Comuni della Formazione, ai Docenti, ai Piani annuali e bisogni formativi, all'accesso ai corsi, all'attestazione della formazione, al riconoscimento formativo, all'omogeneità della formazione, si rimanda al Vademecum allegato al presente Regolamento.

Art. 26

Elenco dei Formatori.

L'elenco è uno strumento di servizio per Circoli, Scuole di Vela e di Marineria, Centri di Formazione e Formatori; raccoglie nomi e dati sui Formatori operanti all'interno della Lega. S'identifica il Formatore quale operatore che, in conformità con lo spirito e gli intenti della Lega Vela, è in grado di gestire tecnicamente e didatticamente l'attività di formazione di Tecnici Educatori, su mandato del Consiglio Direttivo ed in collaborazione con il Coordinatore della Formazione, il Comitato Scientifico e la Commissione Tecnica per il miglioramento e lo sviluppo delle iniziative.

Art. 27

Come vi si accede

Si accede all'Elenco attraverso la partecipazione agli appositi corsi di formazione, con le modalità previste dal Vademecum allegato al presente Regolamento.

Art. 28

Diritti e doveri del Formatore.

Il Formatore opera in ogni struttura ed associazione affiliata alla Lega su mandato del CDN ed in collaborazione con gli organismi della stessa; redige un piano formativo dei propri interventi ed un report degli stessi una volta terminati, svolge ruolo di tutor, affianca e supporta Tecnici Educatori, Scuole di Mare, ecc.. E' dotato di Tesserino Tecnico comprovante la qualifica raggiunta e di un Libretto di Navigazione, nel quale è tenuto ad annotare l'evoluzione delle proprie esperienze interne od esterne alla Lega, comunicandole annualmente al Coordinatore della Formazione della propria zona e permettendo così l'aggiornamento della scheda tecnica personale.

Tale scheda tecnica è strumento per valutare in quali tipi di attività ed iniziative il Formatore può o deve essere coinvolto in modo da offrirgli opportunità coerenti con le relative competenze.

Art. 29

Cessazione

I formatori nazionali cessano di appartenere al relativo Albo:

- a) per dimissioni;
- b) per mancata attività per un periodo continuativo di 1 anno, salvo comprovati motivi;
- c) per atteggiamenti e comportamenti lesivi all'immagine della Lega e dell'UISP, sanciti dagli Organismi all'uopo preposti della UISP.

Art. 30

Elenco dei Tecnici Educatori – istruttori nazionali

L'elenco è un elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro che sono in possesso del Cartellino Tecnico e del Libretto rilasciati dalla Lega Vela, che certificano annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti con cadenza almeno biennale, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione per corsi di formazione, approfondimento e specializzazione, come da elenco allegato al presente Regolamento.

L'elenco è tenuto a livello nazionale.

S'identifica il Tecnico Educatore quale operatore che, in conformità con lo spirito e gli intenti della Lega Vela, è in grado di gestire tecnicamente e didatticamente l'attività di Scuole di Mare e di Marineria, in conformità con gli indirizzi e le linee programmatiche definite dal presente Regolamento.

Art. 31

Si accede all'Elenco di cui all'art. 30 attraverso la partecipazione agli appositi corsi di formazione, con le modalità previste dal Vademecum allegato al presente Regolamento .

Art. 32

Diritti e doveri del Tecnico Educatore - Istruttore nazionale

Il Tecnico Educatore-Istruttore nazionale è dotato di Tesserino Tecnico comprovante la qualifica raggiunta e di un Libretto di Navigazione, nel quale è tenuto ad annotare l'evoluzione delle proprie esperienze nautiche interne od esterne alla Lega, comunicandole annualmente al Coordinatore della Formazione della propria zona e permettendo così l'aggiornamento della scheda tecnica personale.

Tale scheda tecnica è strumento per valutare la possibilità di far accedere a diverse specializzazioni di insegnamento, come previsto dal Vademecum allegato al presente Regolamento

Art. 33

Cessazione.

Il Tecnico Educatore-Istruttore nazionale cessa di appartenere all'Albo:

- a) per dimissioni;
- b) per mancata attività con circoli aderenti alla Lega per un periodo continuativo di 2 anni, salvo comprovati motivi;
- c) per atteggiamenti e/o comportamenti lesivi dell'immagine della Lega e dell'UISP, sanciti dagli Organismi all'uopo preposti della UISP.

PROFILI TECNICI

art. 34

Docente

Competenze richieste:

Conoscenza delle metodologie didattiche, capacità di predisporre un piano di comunicazione e formativo, secondo i contenuti e le modalità previste dal Vademecum allegato al presente Regolamento e dal Regolamento Nazionale UISP della Formazione.

Art. 35

Formatore

Competenze richieste:

Conoscenza delle metodologie didattiche, capacità di predisporre un piano di comunicazione e formativo, secondo i contenuti e le modalità previste dal Vademecum allegato al presente Regolamento e dal Regolamento Nazionale UISP della Formazione.

Art. 36

Tecnico Educatore-Istruttore nazionale

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Nazionale Vela

Competenze richieste, in relazione a mezzi utilizzati, ai corsi ed a tipologia di navigazione:

Conoscenza delle metodologie didattiche, capacità di predisporre un piano di comunicazione e formativo, secondo i contenuti e le modalità previste dal Vademecum allegato al presente Regolamento e dal Regolamento Nazionale UISP della Formazione.

Art. 37

Sicurezza

La sicurezza nei corsi di vela ed in tutte le attività nautiche deve essere garantita, oltre che con la piena affidabilità di strutture, anche con l'adeguata cura delle dotazioni di bordo, assicurandosi che siano esistenti ed efficienti.

Per quanto riguarda controlli, sicurezza a bordo, sicurezza legata agli esercizi ed ai livelli di corso, ed in generale per quanto riguarda tutti gli aspetti legati a questo tema, si rimanda al Vademecum allegato al presente Regolamento.

Art. 38

Specializzazioni.

Il Tecnico Educatore-Istruttore nazionale consegue il titolo con le modalità di cui all'art. 24a); le specializzazioni che consegue attraverso successivi corsi di Aggiornamento e Formazione, o le competenze pregresse, definiscono le competenze, le tipologie di imbarcazioni ed i corsi per i quali è abilitato.

Per l'elenco delle specializzazioni e per tutto quanto concerne in generale i corsi, si rimanda al Vademecum allegato al presente Regolamento.